

Relazione illustrativa

A seguito del riordino istituzionale adottato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) la Regione Toscana ha incentivato lo svolgimento dei compiti di vigilanza delle polizie provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze sulle materie oggetto di riordino tramite la stipula di apposite convenzioni.

Con la presente proposta di legge, si intende consentire alle amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Firenze di strutturare i corpi di polizia provinciali in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere. A tal fine è necessario ridefinire le funzioni dei corpi di polizia delle province e della Città metropolitana e riconoscere un contributo regionale annuo per lo svolgimento di tali funzioni. Le risorse saranno ripartite sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze (territorio agro silvo pastorale, superficie aree protette, acque interne, superficie insularità, asperità morfologica, superficie agricola utilizzata) della necessità di servizi di polizia provinciale sui diversi territori (numero cacciatori, numero di guardie venatorie, - numero di controlli di vigilanza effettuati, popolazione residente, interventi di controllo programmati, numero abbattimenti effettuati) e delle necessità perequative finalizzate all'adeguatezza minima dei corpi di polizia provinciale.

Inoltre, per assicurare uniformità di azione da parte dei diversi corpi è necessario prevedere che annualmente la Giunta regionale approvi indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attività, al cui mancato rispetto sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale.

La proposta interviene inoltre specificatamente sulla funzione di competenza della polizia provinciale relativa alle attività di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi la proposta prevede l'introduzione, sul sistema informativo ARTEA, di una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di interventi di controllo della fauna selvatica e l'attivazione di un sistema unico da parte delle polizie provinciali e della città metropolitana di Firenze finalizzato ad assicurare che gli interventi siano eseguiti non oltre 36 ore dalla richiesta (in fase di prima applicazione 48 ore). Per l'efficace attuazione di tali interventi la proposta riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Firenze un ulteriore contributo annuo determinato sulla base delle richieste di fabbisogno di personale di ciascun ente prevedendo meccanismi di sospensione/decurtazione per i casi di ritardo nell'attuazione dei suddetti interventi.

Sempre nell'ambito del contenimento della fauna selvatica sono sempre più frequenti le segnalazioni di presenze di ungulati in ambito urbano che costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, per la sicurezza stradale. Con la pdl si intende dare una risposta a tale problema introducendo una specifica procedura per il contenimento degli ungulati nei centri abitati, nonché nei nuclei ed insediamenti sparsi e discontinui prevedendo che il sindaco richieda alla Regione l'intervento che dovrà essere attuato dalla polizia provinciale.

In particolare la pdl prevede:

Capo I

Capo - I - Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane

- Art. 1 - Funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015

La norma (commi 1 e 2) ridefinisce le funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino nelle quali, oltre alle attività di vigilanza, la polizia svolge anche ulteriori compiti in materia di caccia e pesca, in quanto strettamente funzionali alla vigilanza, quali:

a) coordinamento dell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale).

b) coordinamento dell'attività delle guardie volontarie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;

e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;

f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione.

La proposta prevede (comma 3) un contributo regionale annuo per sostenere l'attività della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni. Il contributo annuale sarà ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:

1) una parte fissa non superiore al 45 per cento calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;

2) una parte variabile non superiore al 30 per cento commisurata all'intensità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 e 2;

3) una parte non inferiore al 25 per cento con finalità perequative e per il potenziamento dei corpi.

Viene previsto inoltre (comma 4) che la Giunta regionale approvi annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché, all'occorrenza, eventuali indirizzi specifici, al cui mancato rispetto è correlata la sospensione del pagamento del contributo o la decurtazione dello stesso.

- Art. 2 - Informatizzazione delle procedure per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994

La proposta prevede che al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994, ARTEA predisponga (comma 1, lettera a) una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di interventi di controllo della fauna selvatica collegata direttamente con il settore regionale competente e con le polizie provinciali e della città metropolitana di Firenze, le quali (comma 1 lettera b) devono predisporre un sistema unico finalizzato ad assicurare che gli interventi siano eseguiti non oltre 36 ore dalla richiesta (in fase di prima applicazione 48 ore). Il comma 2 prevede che la Regione contribuisce, alla realizzazione tempestiva e efficace di tali

interventi di controllo della fauna selvatica, con risorse annuali ripartite sulla base di un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici dei corpi di polizia tenendo conto degli richieste di fabbisogno degli enti. Al comma 3 si prevedono meccanismi di sospensione/decurtazione per i casi di ritardo nell'attuazione degli interventi.

- Art. 3 - Contenimento degli ungulati in ambito urbano

La proposta disciplina la procedura per il contenimento degli ungulati in ambito urbano.

In particolare la procedura proposta è la seguente:

Al comma 1 si prevede che il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l'attivazione di interventi di controllo, indicando l'area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto il controllo i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.

Al comma 2 viene specificato che per ambito urbano ai fini della presente legge si intende il centro abitato come individuato ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, nonché i nuclei e insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.

Al comma 3 si stabilisce che la struttura regionale competente autorizza la Polizia provinciale e della città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal Sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della l.r. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la Polizia provinciale può richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.

Infine l'articolo 3 (commi 4 e 5) dispone che in ambito urbano gli interventi sono attuati dalla polizia provinciale e della città metropolitana di Firenze, prioritariamente tramite la cattura, ma anche con i mezzi di cui all'articolo 31 della l.r. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 15 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Capo II

Capo II - Ridefinizione dei rapporti con le province e la città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015

Art. 4 - Ridefinizione dei rapporti con le Province e la Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 3/1994

I commi 1 e 2 adeguano la l.r. 3/1994 al superamento dei rapporti convenzionali tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze, modificando a tal fine gli articoli 7 e 13 ter della l.r. 3/1994.

Il comma 3 propone la modifica dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 per formalizzare in capo ai corpi di polizia provinciale la funzione di coordinamento della vigilanza volontaria, già svolta tramite le convenzioni ex l.r. 22/2015.

Infine il comma 4 propone la modifica dell'articolo 53 della l.r. 3/1994 per uniformare lo schema di convenzioni tra gli ATC e le associazioni venatorie, cui afferiscono le guardie venatorie volontarie, introducendo l'approvazione di un modello tipo da parte della Giunta regionale

Art. 5 - Ridefinizione dei rapporti con le Province e la Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015

L'articolo dispone una modifica all'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 per adeguarlo al superamento dei rapporti convenzionali tra la Regione, le province e la Città metropolitana previsto dalla presente legge

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Norme transitorie

L'articolo 6 stabilisce che per l'anno 2019 i contributi previsti dalla presente legge sono ripartiti tra le Province e la Città Metropolitana di Firenze, scomputando le somme già destinate sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 per un totale complessivo di euro 2.380.000,00, come riportato nella tabella 3 dell'Allegato 1

Art. 7 - Norma finanziaria

La norma disciplina la copertura finanziaria delle somme previste per le annualità 2019, 2020, 2021.

Art. 8 - Entrata in vigore

La norma propone l'immediata entrata in vigore della proposta di legge per consentire alle province e alla città metropolitana di Firenze di avviare le procedure per il rafforzamento dei corpi di polizia provinciale, nonché per velocizzare il contenimento della fauna.

Allegato 1

L'allegato contiene le tabelle relative al riparto delle risorse per l'annualità 2019.